

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 511

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRI GIANCARLO, FLAMIGNI, GESSI NIVES, MICELI, OGNIBENE, REICHLIN, BOLDRINI, GORRERI, LOPERFIDO, MARTELLI, PAGLIARANI, SABADINI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, TAGLIAFERRI, VECCHI, VENTUROLI, VESPIGNANI, ZANTI TONDI CARMEN

Presentata il 14 ottobre 1968

Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione trae la sua ragione di essere dal fatto che le attuali concrete norme di applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, escludono di fatto le cooperative di conduzione terreni dal diritto di partecipare alla richiesta dei provvedimenti ivi disposti.

Tale situazione determina una iniqua limitazione al buon diritto delle cooperative all'acquisizione di nuovi fondi agricoli per la manuale coltivazione da parte dei propri soci: infatti, stante le odierne applicazioni della legge in parola, le cooperative non possono richiedere la concessione dei crediti agevolati per l'acquisizione di terreni, né per la dotazione degli impianti atti a favorire lo sviluppo di tali proprietà coltivatrici a carattere collettivo.

Si potrebbe qui rilevare la palese contraddizione tra singoli articoli della legge in questione, che in talune sue parti elenca peraltro tra i beneficiari delle disposizioni in essa contenute le « unioni di coltivatori » e « loro cooperative » (di lavoratori della terra). Gli

atti riferentesi alle discussioni parlamentari che accompagnano la formulazione della legge, rivelano ampiamente l'esigenza, condivisa anche dall'allora Ministro dell'agricoltura, che le cooperative potessero fruire di tali norme. Resta però il fatto che il testo della legge risultò tale da ingenerare equivoci, e tale che oggi rende possibile l'esclusione delle cooperative. Né si vede, d'altro lato, come questa esclusione possa conciliarsi con i precisi disposti di cui all'articolo 45 della Carta costituzionale.

Come è noto, le cooperative costituite tra lavoratori braccianti per la conduzione terreni, si sono rese ampiamente benemerite, fin dal loro sorgere sul finire dello scorso secolo, per l'elevazione sociale ed economica degli strati più poveri dei lavoratori della terra, per la bonifica e la trasformazione agraria dei fondi secondo le tecniche temporalmente più avanzate e moderne. Il lavoro di redenzione sociale e di impulso produttivo all'intera agricoltura, trova certamente la sua espressione più valida sulle aziende delle cooperative agricole della Valle Padana, ed anche in promettenti insediamenti cooperativi dell'Italia meridionale e insulare. Giusti-

zia vuole che tale fatica e conquista sociale ed economica dei lavoratori riuniti in cooperative non siano ora ulteriormente ostacolate.

L'esigenza di estendere alle cooperative di conduzione terreni le norme incentivanti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, non comporta alcun onere finanziario per lo Stato, trattandosi di garantire a questi sodalizi l'inclusione tra i beneficiari delle disposizioni già stabilite. Anzi, la collettività, ne trarrà vantaggi economici e sociali, in ragione del fatto che i lavoratori braccianti, soci delle cooperative di conduzione terreni, hanno già dato ampia e positiva prova della loro volontà di progresso economico e sociale, e sono pronti a tutti i consapevoli impegni che si accompagnano alla richiesta della acquisizione di nuovi fondi, necessari per garantire le condizioni di lavoro ed economiche. Estendere alle cooperative le disposizioni incentivanti la proprietà coltivatrice è norma suggerita, inoltre, dal fatto che queste comunità di lavoratori sono all'avanguardia nella nostra agricoltura per le tecniche colturali, per l'adozione di mezzi meccanici, per i razionali allevamenti zootecnici, per gli specializzati impianti di colture industriali. In questi sodalizi, il lavoro in comune dei braccianti coltivatori della terra, consente di remunerare ad essi un compenso mediamente più elevato rispetto ai livelli salariali correnti; la accumulazione patrimoniale collettiva trova il suo giusto investimento nella pratica di colture intensive e ad alto reddito, tese a creare anche condizioni

di occupazione dei lavoratori, notevolmente superiori a quelle delle altre aziende agricole private condotte con manodopera bracciantile.

È da rilevare, inoltre, che la legge da noi proposta in pratica ripristina una norma ampiamente consolidata nella legislazione della Repubblica italiana. Infatti, le varie norme incentivanti in materia di acquisizione della proprietà coltivatrice e delle dotazioni agrarie relative, avevano sempre compreso tra i beneficiari le cooperative di conduzione terreni regolarmente costituite. Così fu nella legge 22 marzo 1950, n. 144, che stabiliva il diritto per le cooperative di partecipare alla richiesta di crediti agevolati per l'acquisto di terreni agricoli, recitando al suo articolo 2 che « ... le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita... »; similmente veniva disposto con la successiva legge 2 giugno 1961, n. 454, con il testo dell'articolo 27.

Si tratta, quindi, di ripristinare, in effetti, un diritto già ampiamente statuito in precedenti disposizioni legislative, tenendo anche conto che il « piano verde n. 2 » non finanzia più acquisto dei terreni e che pertanto le cooperative di conduzione resterebbero escluse da ogni finanziamento.

Non è dubbio che sulla opportunità di questa proposta convengono ampiamente tutti coloro che hanno a cuore le condizioni di questi benemeriti sodalizi cooperativi, il progresso sociale delle comunità di lavoratori braccianti, lo sviluppo economico e tecnico dell'agricoltura.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I mutui di cui al primo comma dell'articolo 1, il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 e tutte le altre misure e disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, si applicano anche alle cooperative agricole di braccianti agricoli partecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri manovali coltivatori della terra, regolarmente costituite.

Tutte le disposizioni, ivi comprese le concessioni di mutui per l'acquisto di fondi agricoli, sono estese alle cooperative sia nel caso che si propongano la proprietà cooperativa e la conduzione unita dei poderi, sia che intendano attuarne la divisione tra i propri soci.

La forza lavorativa dei soci delle cooperative non deve essere inferiore alla metà di quella occorrente per la normale coltivazione dei fondi acquistati.

I mutui di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, possono essere altresì concessi alle cooperative già proprietarie di terreni, qualora la forza lavorativa dei soci sia superiore alla metà di quella occorrente per la normale coltivazione dei fondi già di proprietà delle singole cooperative.